



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, comma 6bis e 6 ter, della Legge 3 maggio 1999,n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “; il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle modalità e termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto;

**VISTO** l’art.6 della medesima ordinanza ,con il quale vengono date disposizioni in merito ai requisiti generali di ammissione

**VISTO** in particolare l’art.7,comma 9, secondo il quale *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate , nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”*;

**VISTO** l’art. 8, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020: “L’Istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto;

**VISTA** la nota di questo Ufficio pro.tn. 8659 dell’ 11.09.2020 , con la quale sono state ripubblicate , a seguito delle rettifiche operate dalle scuole delegate, ai sensi dell’art.9 dell’O.M 60 del 10.07.2020, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), definitive della Provincia di Teramo , per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21e 2021/22 del personale docente ed educativo ;

**VISTA** la Nota del Ministero dell’Istruzione del 2020, n. 1588 relativa alle attività di convalida delle domande inserite nelle GPS;

**VISTA** la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della docente **DI FINO FEDERICA** nata a Teramo il 07/05/1973, cod. fiscale DFNFR73E47E058W per le classi di concorso 1^ fascia A030( Musica negli Istituti di Istruzione di I grado) 2^ fascia A019 ( Filosofia e Storia);



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**CONSIDERATO** l'esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla docente, attraverso le procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

**PRESO ATTO** del provvedimento, prot. n. 6346/3.2.c del 12.05.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.C. Roseto 2 di Roseto degli Abruzzi (TE) con il quale è stata proposta la rettifica dei punteggi per le classi di concorso 1<sup>^</sup> fascia A030( Musica negli Istituti di Istruzione di I grado) 2<sup>^</sup> fascia A019 ( Filosofia e Storia);

**VERIFICATO** che nella domanda relativa alla graduatoria provinciale per la classe di concorso 1<sup>^</sup> fascia A030( Musica negli Istituti di Istruzione di I grado) la docente Di Fino Federica ha inserito quale titolo di accesso il seguente titolo di studio : “ Laurea Diploma accademico sperimentale di II livello in Discipline musicali presso Istituto Musicale pareggiato “G.Braga”;

**RITENUTO** che tale titolo non costituisce abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dall' art. dall'art. 3 comma 6 lettera a) dell'O.M. 60/2020

**DECRETA**

**ART 1**

La docente **DI FINO FEDERICA** nata a Teramo il 07/05/1973, cod. fiscale DFNFR73E47E058W è **esclusa** dalla Graduatoria Provinciale delle Supplenze di 1<sup>^</sup> fascia classe di concorso A030 in quanto non in possesso del titolo di accesso come previsto dall'art. 3 comma 6 lettera a) dell'O.M. 60/2020

**ART 2**

Per l'effetto l'eventuale contratto di lavoro stipulato per la classe di concorso A030 deve essere risolto e l'eventuale servizio prestato dalla docente Di Fino Federica deve essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Maria Cristina DE NICOLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

